

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Figli di Mamma Lucia di Cava de' Tirreni ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Figli di Mamma Lucia Di Cava de' Tirreni ODV".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Figli di Mamma Lucia Di Cava de' Tirreni ODV" oppure "Figli di Mamma Lucia Di Cava de' Tirreni organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni, via Corradino Biagio n. 3. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e in particolare:

- prestare il servizio di apertura e chiusura del Museo Civico dedicato a Mamma Lucia sito in Cava de' Tirreni nonché il servizio di accoglienza dei visitatori e di guida alla visita;
- provvedere in via esclusiva all'ordinamento e allestimento del Museo (ovvero in relazione alla scelta degli oggetti da esporre e alle modalità della loro presentazione).
- svolgere opera di sensibilizzazione per la promozione e la cura del procedimento ecclesiastico di canonizzazione di Mamma Lucia;
- svolgere attività didattica e divulgativa con riguardo ai valori espressi dal Museo e con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado
- promuovere e svolgere attività culturali in esse comprese l'esecuzione di mostre, convegni, spettacoli e pubblicazioni;
- promuovere attività e iniziative tese a valorizzare il territorio nonché le opere d'arte e gli artisti locali;
- coinvolgere nelle attività associative i disabili e i portatori di handicap in modo da favorirne lo sviluppo delle capacità anche relazionali.

b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ed in particolare:

- svolgere ogni utile attività a favore delle persone in situazioni di disagio secondo settori di intervento che saranno mano a mano individuati dal Consiglio direttivo in relazione alla capacità operativa dell'Associazione ed ai mezzi disponibili;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 7 e 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni sarà prevista nel Regolamento interno.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S. (art. 32 di D. Lgs. 03/07/2017 n. 117).

Art. 4 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- a) di intervenire e votare nell'Assemblea;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite dal Regolamento interno e/o dalle delibere del Consiglio direttivo..

Art. 5 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, il regolamento interno e le Delibere degli organi Associativi;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Art. 6 - Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 30 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- a) perdita dei diritti civili e politici;
- b) interdizione e inabilitazione;
- c) fallimento;

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei garanti;
- e) il Collegio scientifico;
- f) l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- g) l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di quattro anni.

5. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

6. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quadriennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è assistito dal Segretario

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il tesoriere e i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento interno;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un quinto dei soci.
 - d) Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'intervento all'assemblea può avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione.
6. L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Presidente, il quale è tenuto ad inserire nello stesso i punti indicati nelle richieste di cui alle lettere b e c. del comma 4 del presente articolo.
7. Il Presidente, assistito dal Segretario, verifica la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
10. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da undici componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 5, del presente statuto.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'intervento alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza semplice dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Il Segretario.

Il segretario, oltre a partecipare all'attività del consiglio direttivo quale componente del medesimo, svolge le seguenti funzioni specifiche:

- a) cura la redazione dei verbali di riunione del consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- b) cura il protocollo della corrispondenza;
- c) redige gli avvisi e le comunicazioni ai soci;
- d) annota l'assunzione e la perdita della qualità di socio sul relativo libro;
- e) svolge l'attività di segreteria del Presidente;
- f) custodisce il libro dei Soci, il registro dei Volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;

Art. 13 - Il tesoriere

Il tesoriere, oltre a partecipare all'attività del Consiglio direttivo quale componente del medesimo, svolge le seguenti funzioni specifiche

- a) cura la contabilità dell'Associazione
- b) riscuote le quote sociali, eventuali contributi di terzi e altri proventi rilasciando le relative quietanze;
- c) apre un conto corrente bancario o postale a firma congiunta del Presidente e del tesoriere sul quale devono passare sia le spese che gli incassi; il presidente e il tesoriere possono delegare un socio ad eseguire operazioni bancarie sul conto corrente;
- d) firma gli impegni di spesa con il Presidente e provvede ai relativi pagamenti;
- e) predispone, vidima, utilizza e conserva i libri e i documenti contabili (libro cassa - libro inventario - fatture - bonifici - bilanci - ricevute di pagamento e di riscossione e ogni altro documento utile alla gestione).

Art. 14 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Il collegio è composto da tre membri, eletti a maggioranza semplice dei soci presenti.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il collegio è chiamato a decidere sia il ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione che quello del socio avverso la delibera di esclusione.

Art. 15 - Collegio Scientifico

Il collegio Scientifico è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti.

Esso è composto da cinque componenti che nominano nel proprio seno il Presidente.

Ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura la formazione dei soci come guide del Museo, organizzando appositi corsi e dotandoli di schematici presidi illustrativi;
- b) provvede in via esclusiva a deliberare sia in ordine all'ordinamento del museo (ovvero in merito alla scelta degli oggetti da esporre) che in ordine all'allestimento (modalità della loro presentazione);
- c) propone al Consiglio direttivo lo svolgimento degli eventi culturali indicandone le modalità esecutive nonché l'esecuzione di specifiche attività tese a valorizzare le opere d'arte, gli artisti locali e il territorio cavaese.

Art. 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 - Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 23 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro inventario, che contiene l'indicazione dei beni di proprietà dell'associazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01008611 00009CDD W1166001
00204312 14/11/2023 16:43:01
4578-00088 6487F4D7924F88AF
IDENTIFICATIVO : 01220076944742

0 1 22 007694 474 2

Agencia delle Entrate
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01008611 00009CDD W1166001
00204312 14/11/2023 16:42:56
4578-00088 466BD9E89AD24EC9
IDENTIFICATIVO : 01220076944753

0 1 22 007694 475 3

Agencia delle Entrate
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01008611 00009CDD W1166001
00204311 14/11/2023 16:42:51
4578-00088 890E385E617CCA13
IDENTIFICATIVO : 01220076944764

0 1 22 007694 476 4

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01008611 00009CDD W1166001
00204310 14/11/2023 16:42:47
4578-00088 B1121C625991EF86
IDENTIFICATIVO : 01220076944775

0 1 22 007694 477 5

Agencia delle Entrate
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

01008611 00009CDD W1166001
00204300 14/11/2023 16:39:55
4578-00010 822C20EDF0DE0843
IDENTIFICATIVO : 01220076944878

0 1 22 007694 487 8

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

01008611 00009CDD W1166001
00204299 14/11/2023 16:39:50
4578-00010 81826E88CA104491
IDENTIFICATIVO : 01220076944889

0 1 22 007694 488 9

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

01008611 00009CDD W1166001
00204298 14/11/2023 16:39:44
4578-00010 222E2722E687ED6E
IDENTIFICATIVO : 01220076944890

0 1 22 007694 489 0

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Tassa

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agencia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

01008611 00009CDD W1166001
00204297 14/11/2023 16:39:39
4578-00010 7A1EDFF7FF953591
IDENTIFICATIVO : 01220076944902

0 1 22 007694 490 2

Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Tassa

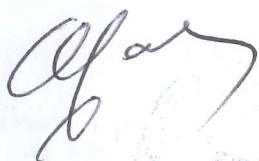
o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

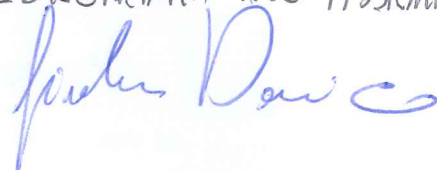
Art. 27 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

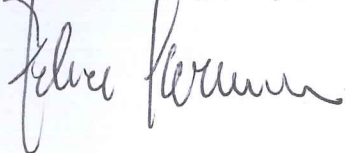
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA



IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE



IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

